



SENT. n. 83/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica in persona del Cons. dr. Antonino GRASSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **21507** del registro di segreteria, propo-

sto, con ricorso depositato il 10.4.2024, da Omissis (c.f. Omissis) nato a Omis-

sis il Omissis, in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale su

Omissis (c.f. Omissis) rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv.

Andrea Bava (BVANDR64L24D969O) con lui elettivamente domiciliati in

Genova Via XX Settembre 14/12a

Contro

INPS, Gestione Dipendenti Pubblici, Sede Savona; INPS -Roma, in persona

del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Genova,

Piazza Borgo Pila 40 – Torre A, presso la Direzione Regionale, rappresentato

e difeso Alberto Fuochi (c.f. FCH LRT 58S22D969F)– PEC: avv.alberto.fuo-

chi@postacert.inps.gov.it, per procura generale del 22.3.2024, Rep. 37875 a

rogito notaio Roberto Fantini in Roma

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

	Con il ricorso in epigrafe parte attrice ha adito questa Corte per ottenere il ri-	
	conoscimento del diritto al ricalcolo della pensione ex art. 2, comma 12, legge	
	n. 335/95, con <i>bonus</i> aggiuntivo di anni 6 e mesi 9, parametrato alla età del	
	virtuale pensionamento per vecchiaia della <i>de cuius</i> a 67 anni, fermo il limite	
	dei 40 anni, e conseguentemente la condanna dell'Amministrazione al paga-	
	mento delle differenze del trattamento pensionistico con interessi e rivaluta-	
	zione ex art. 429 c.p.c.	
	A tal fine ha esposto che:	
	- i ricorrenti sono il vedovo e l'orfano compartecipe della fu docente di ruolo	
	Omissis, nata il Omissis, deceduta, in costanza di servizio, il Omissis, già di-	
	pendente del Ministero dell'Istruzione;	
	- il ricorrente presentava all'Inps di Savona domanda di pensione indiretta in	
	data 27.12.2021, pochi giorni dopo integrandola con la richiesta di attribuzione	
	del beneficio ex art. 2, comma 12, legge n.335/95. L'Inps, con determina	
	18.01.22, riconosceva la pensione indiretta, calcolandola su anni 20 e mesi 8	
	di anzianità. Con PEC in data 11.06.22 nei confronti dell'Istituto, il ricorrente	
	lamentava il mancato riconoscimento del beneficio ex art. 2, comma 12, legge	
	n. 335/95, cui seguiva la determinazione di rigetto per non essere stata presen-	
	tata, da parte della <i>dante causa</i> , domanda di inabilità ai sensi dell'ex art. 2,	
	comma 12, legge n. 335/95. Interposto ricorso avanti questa Sezione, veniva	
	resa sentenza la n. 68/23, con accertamento del diritto dei ricorrenti alla pen-	
	sione indiretta da calcolare sulla base della pensione di inabilità, ai sensi	
	dell'art. 2, comma 12, della legge 335/95, con arretrati a far data dal 1° gennaio	
	2022. Seguiva quindi l'erogazione degli arretrati in data 1.2.2024, il cui con-	
	teggio risultava da successiva determinazione che dava atto dell'aumento	

	dell'anzianità originaria (da anni 20 e mesi 8) ad anni 33 mesi 2 e giorni 16,	
	arrotondati anni 33 e mesi 3, con un bonus ex art. 12, comma 12, 1. 335/95 di	
	anni 12 mesi 1 e giorni 19, corrispondente al raggiungimento di anni 60 di età	
	della <i>de cuius</i> . Con istanza prodotta tramite patronato il ricorrente chiedeva il	
	ricalcolo sulla base del (nuovo) limite anagrafico della pensione, fissato in anni	
	67. Seguiva determinazione negativa dell'Inps con la motivazione che "la mag-	
	giorazione per inabilità è già stata concessa in base alla sentenza della Corte	
	dei conti numero 68 2023".	
	Con memoria depositata l'11.9.2024 si è costituito l'Istituto previdenziale che	
	chiede il rigetto del mezzo in quanto sarebbe stato applicato quanto stabilito	
	dall'art. 2, comma 12, della legge 335/1995. L'Istituto, pur dando atto dell'esi-	
	stenza di differenti indirizzi giurisprudenziali e della circostanza che nel corso	
	degli anni l'età pensionabile è stata elevata per legge, ritiene che la richiamata	
	norma autorizzi il calcolo della maggiorazione esclusivamente fino alla data	
	prevista per il pensionamento al momento in cui è entrata in vigore la legge,	
	ossia fino al 60° anno di età.	
	Alla pubblica udienza del 18 settembre 2024, nessuno presente per l'Istituto	
	previdenziale, parte ricorrente, in persona dell'avv. Andrea Bava, insiste per	
	l'accoglimento del ricorso, assumendo come riferimento l'età per il colloca-	
	mento a riposo quale per tempo stabilita, in atto 67 anni di età. Il giudizio è	
	stato quindi definito con la lettura del dispositivo in udienza.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Il ricorrente, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genito-	
	riale sul proprio discendente, chiede a questa Corte il riconoscimento del	

	beneficio previdenziale di cui dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995,	
	ancorato (non già all'età di 60 anni della defunta moglie, quanto) all'età ana-	
	grafica successivamente fissata dal legislatore per il collocamento a riposo, ov-	
	vero anni 67 -giusta art. 24, c. 6-7, d.l. n. 201/2011, convertito, con modifica-	
	zioni, dalla legge n. 214/2011 e succ. mod., che, al momento del decesso della	
	dipendente, rappresentava già il limite di età massima per l'accesso al tratta-	
	mento di quiescenza.	
	Il trattamento pensionistico per cui è giudizio è stato liquidato interamente con	
	il sistema contributivo (determinazione INPS 18.1.2022).	
	L'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede che <i>“Con effetto</i>	
	<i>dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui</i>	
	<i>all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme</i>	
	<i>di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per</i>	
	<i>le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, ces-</i>	
	<i>sati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali</i>	
	<i>gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere</i>	
	<i>qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella</i>	
	<i>che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il</i>	
	<i>collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità</i>	
	<i>utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del</i>	
	<i>trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile,</i>	
	<i>né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio.</i>	
	<i>Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è</i>	
	<i>richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento</i>	
	<i>della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n.</i>	

	<i>222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro</i>	
	<i>e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle</i>	
	<i>disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12</i>	
	<i>giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accerta-</i>	
	<i>menti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle</i>	
	<i>vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio”.</i>	
	A sua volta l’art. 1, comma 15, della medesima legge n. 335/1995, stabilisce	
	che “Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di cui ai commi	
	da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giu-	
	gno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribu-	
	zione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, ag-	
	giungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trat-	
	tamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al	
	raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato computata in re-	
	lazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque	
	anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30	
	dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coeffi-	
	ciente di trasformazione di cui al comma 14”.	
	Con D.M. del Tesoro in data 8.5.1997, n. 187, è stato adottato il regolamento	
	per recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2,	
	comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della	
	pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a	
	forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, che	
	all’art. 9, comma 3, stabilisce che “Per i soggetti che alla data del 31 dicembre	
	1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, ferma	

	<i>restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995,</i>	
	<i>n. 335 , l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro è</i>	
	<i>incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo temporale man-</i>	
	<i>cante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato e com-</i>	
	<i>putata ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In</i>	
	<i>ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a</i>	
	<i>40 anni ”.</i>	
	Nell’interpretare questo articolato e complesso sistema normativo, la giuri-	
	sprudenza di questa Corte oscilla tra due distinte opzioni ermeneutiche.	
	Parte della giurisprudenza ritiene che l’espressione «età pensionabile», conte-	
	nuta nell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, sia un’endiadi destinata ad	
	essere riempita di contenuto precettivo ad opera di fonti dello stesso livello	
	legislativo e non attraverso le previsioni della fonte regolamentare subordinata	
	(quelle del D.M. n. 187/1997) e che, pertanto, la modalità di calcolo del sud-	
	detto <i>bonus</i> non può non risentire dell’evolversi della normativa di settore di	
	volta in volta applicabile al fine di determinare l’età pensionabile (tra le altre,	
	Sez. I, n. 457/2023). In senso opposto, nella giurisprudenza di questa Corte è	
	stato rilevato che le maggiorazioni previste per le pensioni di reversibilità se-	
	guono il disposto del predetto art. 1, comma 15, della legge n. 335/1995, che	
	fissa il computo di quanto aggiungere al montante individuale, prevedendo una	
	ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento	
	del sessantesimo anno di età (per tutte, Sez. I, n. 124/2013).	
	Ritiene questo giudicante di seguire l’interpretazione da ultimo riferita.	
	Nell’applicare le disposizioni legislative, invero, il giudice deve attribuire alle	
	stesse il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la	

	connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (art. 12 preleggi). Eb-	
	bene, la predetta esegesi risulta coerente con la formulazione letterale degli	
	artt. 2, c. 12, e 1, c. 15, della legge n. 335/1995 ed a tale stregua la stessa è	
	indifferente all'obiezione che vuole il contenuto precettivo dell'art. 2, c. 12,	
	predetto ricostruito ad opera di fonti di rango legislativo. Quanto alla <i>ratio le-</i>	
	<i>gis</i> , appare evidente che l'intervento di riforma del sistema pensionistico at-	
	tuato con la legge n. 335/1995, e dunque anche la previsione del beneficio in	
	questione, abbia avuto, tra gli altri, l'obiettivo di stabilizzazione della spesa	
	pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo (art. 1, c. 1, legge cit.).	
	Ora, tale obiettivo sarebbe inevitabilmente frustrato ove si pervenisse ad una	
	estensione in via interpretativa dei limiti fissati dalla legge per la concessione	
	del beneficio medesimo. Tra l'altro, trattandosi di previsione legislativa chia-	
	ramente eccezionale, appare esclusa l'estensione in via interpretativa della di-	
	sposizione <i>de qua</i> oltre i casi espressamente considerati (art. 14 preleggi).	
	Come rilevato dal giudice delle leggi, rientra infatti nella discrezionalità del	
	legislatore la determinazione dell'ammontare delle prestazioni previdenziali e	
	le loro variazioni, sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze	
	di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e delle disponibilità finanziarie	
	(Corte cost., n. 220/1988). Il ricorso deve pertanto essere respinto.	
	Stante la sussistenza di contrasti di giurisprudenza, le spese di lite possono es-	
	sere compensate.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, in compo-	
	sizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.	
	Spese compensate.	

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.

IL GIUDICE

Antonino Grasso

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 23 settembre 2024
